



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Testo unificato licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria e del successivo abbinamento di:

progetto di legge n. 215 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA” d'iniziativa dei consiglieri Masolo, Guarda, Baldin e Zanoni;

progetto di legge n. 256 “DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA” d'iniziativa dei consiglieri Cestaro, Piccinini, Bisaglia, Cavinato, Cecchetto, Dolfin, Pan, Rizzotto, Sponda, Finco, Puppato, Vianello.

licenziato il **19.02.2025** nella seduta n. **167**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 41	41		
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: la consigliera Silvia CESTARO

DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Relazione

Relatore: la consigliera Silvia CESTARO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, tratto distintivo della comunità veneta è da sempre la grande predisposizione al volontariato. Numerosissime sono, infatti, le iniziative svolte ogni giorno dai cittadini con spirito di gratuità per rispondere alle più diverse esigenze della popolazione. Iniziative caratterizzate dal desiderio di fare qualcosa di buono per la propria comunità.

Accanto all'innato altruismo verso il prossimo, cresce sempre più una forte sensibilità verso la natura che ci circonda e la volontà di preservarla.

È, quindi, grazie allo spirito di volontariato che anima i veneti che sono nate negli ultimi anni molte attività, spesso svolte dai più giovani, finalizzate alla tutela dell'ambiente circostante. Esempio su tutti sono i numerosissimi gruppi di giovani che si dedicano alla pulizia delle spiagge, dei boschi, dei prati pubblici, arrivando lì dove i comuni, alle prese con bilanci sempre più risicati, non possono arrivare.

Le istituzioni comunitarie e nazionali, per rispondere a questa sensibilità ecologica, hanno adottato numerose iniziative politiche e legislative, che spesso tendono a complicare, anziché semplificare, le attività volte alla tutela della natura. Sorge perciò, in molti cittadini, la necessità e il desiderio di essere formati e istruiti ad una corretta preservazione dell'ambiente.

Questa proposta di legge nasce appunto dalla consapevolezza di voler fornire, a quanti lo desiderano, gli strumenti più adeguati a svolgere un volontario servizio di tutela della natura, conoscendo le regole dei diversi territori e correggendo chi, consapevolmente o meno, sbaglia.

Per perseguire questo obiettivo, la Regione del Veneto intende disciplinare in maniera compiuta e dettagliata la figura delle guardie ecologiche volontarie, già sperimentata con successo in altre Regioni e figura alla quale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale a norma dell'articolo 357 c.p. in quanto "esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'articolo 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Cass. pen. Sez. VI, 13 aprile 1994, n. 9387).

Pur esistendo già realtà locali di guardie volontarie istituzionalmente formate e riconosciute dalla Regione del Veneto - si pensi a titolo d'esempio alle guardie ecologiche volontarie del Parco dei Colli Euganei - si ritiene oggi necessario un intervento normativo che, con i caratteri di generalità e astrattezza che devono contraddistinguere ogni legge, fornisca una regolamentazione unitaria della figura.

Al fine di garantire una disciplina schematica e ordinata, la Regione del Veneto istituirà dunque, una volta licenziata la legge, due elenchi che verranno

costantemente aggiornati, uno per i corsi di formazione e uno con le generalità dei volontari che presteranno servizio come guardie ecologiche.

All'interno di questa cornice, un preminente ruolo organizzativo e operativo viene riconosciuto agli enti e alle amministrazioni locali, tenuto conto delle diversità dei singoli territori e delle loro specifiche esigenze, in coerente applicazione del principio di sussidiarietà.

La presente proposta di legge si compone dei seguenti articoli:

- l'articolo 1 indica le finalità proprie della legge;*
- gli articoli 2, 3 e 4 dettano in maniera compiuta compiti, requisiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie;*
- l'articolo 5 esplicita in cosa consistono i poteri sanzionatori delle guardie ecologiche volontarie;*
- l'articolo 6 indica quali sono gli enti e le amministrazioni preposte all'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie;*
- l'articolo 7 esplicita i compiti di enti ed amministrazioni;*
- l'articolo 8 dispone in merito alle convenzioni, strumento finalizzato a regolare i rapporti fra enti ed amministrazioni con l'ente od organismo che si avvale della collaborazione delle guardie;*
- l'articolo 9 disciplina i corsi di formazione, di aggiornamento e specialistici per i volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica;*
- gli articoli 11 dispone relativamente all'atto di nomina a guardia ecologica volontaria e all'istituzione presso la competente struttura della Giunta regionale, di apposito Elenco delle guardie;*
- l'articolo 12 fissa caratteristiche e durata del tesserino identificativo, che le guardie devono esibire nell'espletamento dei propri compiti;*
- l'articolo 13 precisa i casi di sospensione e di revoca dell'incarico e le modalità con cui ciò avviene;*
- l'articolo 14 detta opportune disposizioni transitorie per gli agenti giurati volontari che, alla data di entrata in vigore la legge, prestino attività nel territorio regionale per le finalità di cui all'articolo 1; dispone inoltre, al comma 2, per quanti già le svolgano in forza di leggi regionali di recepimento ed attuazione di leggi statali;*
- l'articolo 15, infine, definisce gli impatti finanziari conseguenti all'applicazione della legge e individua la loro copertura a valere sul vigente bilancio di previsione.*

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea rappresenta l'esito dell'abbinamento di due progetti di legge d'iniziativa consiliare, il n. 215 ed il n. 256, sui quali il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole.

La Prima Commissione consiliare, referente per l'Aula su entrambi, ha votato il suddetto abbinamento in data 22 maggio 2024, dopo aver svolto apposite audizioni con una qualificata platea di soggetti, i quali hanno fornito ai commissari importanti indicazioni finalizzate ad affinare i testi, migliorandoli.

Successivamente, si è provveduto ad elaborare un testo unificato, che è stato esaminato nella seduta n. 164 del 15 gennaio 2025 e trasmesso alla competente struttura dell'esecutivo al fine di acquisire la scheda di analisi economico-finanziaria; il che è avvenuto in data 11 febbraio 2025.

Nella seduta n. 167 del 19 febbraio 2025, infine, il testo unificato è stato dapprima emendato con riferimento agli articoli 14 e 15 ed in seguito approvato

all'unanimità, presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Gerolimetto, Giacomini, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo) e Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

DISCIPLINA DELLA FIGURA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- b) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

2. A tali fini la Regione del Veneto promuove la figura di guardia ecologica volontaria, ne favorisce la formazione e ne dà adeguata pubblicità.

Art. 2 - Compiti delle guardie ecologiche volontarie.

1. Le guardie ecologiche volontarie:

- a) promuovono e diffondono l'informazione e le buone pratiche in materia ambientale;
- b) accertano, ai sensi dell'articolo 5 e nei limiti dell'incarico di cui all'articolo 11, le violazioni di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve regionali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- c) collaborano con gli enti ed organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- d) collaborano con enti di gestione di beni collettivi.

2. Gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare sono definiti con l'atto di nomina di cui all'articolo 11.

3. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

Art. 3 - Requisiti delle guardie ecologiche volontarie.

1. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 18 anni;
- b) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non avere riportato condanne penali in via definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione di cui all'articolo 178 e seguenti del codice penale o della dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- e) non aver commesso nel quinquennio precedente alla nomina violazioni amministrative in materia ambientale accertate con provvedimento esecutivo;
- f) frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 9;
- g) superare l'esame di cui all'articolo 9;
- h) conseguire la nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Art. 4 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie.

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare esclusivamente nei limiti indicati dall'atto di nomina di cui all'articolo 11.

2. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a qualificarsi mediante esibizione, anche telematica, del tesserino identificativo di cui all'articolo 12.

3. Le guardie ecologiche volontarie operano con prudenza, diligenza e perizia e svolgono le proprie funzioni, di cui redigono relazione contenente i resoconti dell'attività svolta, con le modalità stabilite dai programmi di lavoro predisposti dagli enti e dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 6 nonché dalle convenzioni ai sensi dell'articolo 8.

4. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

Art. 5 - Sanzioni amministrative.

1. Nel caso accertino violazioni alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie procedono, ove possibile, all'identificazione del trasgressore, redigendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa ed emanano le relative sanzioni.

2. Il verbale di accertamento di cui al comma 1 è inviato agli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 6 - Enti preposti all'organizzazione della vigilanza ecologica volontaria.

1. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:

- a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
- b) alle unioni montane e ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Venezia;
- c) ai comuni, in forma singola o associata, nelle modalità previste dalla legislazione vigente e per aree omogenee preferibilmente caratterizzate dalla presenza di parchi e riserve naturali regionali, parchi di interesse locale e siti Rete Natura 2000, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
- d) alle province nel rimanente territorio.

2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività di vigilanza nell'ambito dei programmi di lavoro predisposti dagli enti e dalle amministrazioni indicati al comma 1 e nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8.

3. Gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui al comma 1, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio dell'ente e in conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", mettono a disposizione delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio e dispongono finanziamenti per il rimborso delle spese sostenute dalla guardia ecologica volontaria nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 7 - Compiti degli enti e delle amministrazioni organizzatrici.

1. Gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 6:

- a) predispongono programmi di lavoro e regolamenti di servizio sulla base di puntuali indicazioni della Giunta regionale e nei limiti da questa indicati;

- b) organizzano corsi di formazione, di aggiornamento e specialistici di cui all'articolo 9 e ne stabiliscono il contenuto, tenendo conto delle specificità dei singoli territori e delle materie in cui le guardie ecologiche volontarie operano;
- c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 8;
- d) inviano alla Giunta regionale, con cadenza triennale ed entro il mese di febbraio, una relazione sulle attività svolte nel triennio precedente. La relazione è redatta sulla base di un modello, anche telematico, predisposto dalla Giunta regionale;
- e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione, nel rispetto della normativa vigente, in casi di eventi emergenziali di protezione civile che coinvolgono l'ambiente;
- f) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda diversamente in base alle convenzioni di cui all'articolo 8;
- g) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda diversamente in base alle convenzioni di cui all'articolo 8.

Art. 8 - Convenzioni.

1. La convenzione costituisce di norma lo strumento per regolare i rapporti fra enti e amministrazioni organizzatrici con l'ente od organismo che si avvale dell'opera e della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie.

2. Le convenzioni tra enti e amministrazioni organizzatrici con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono stipulate sulla base di modelli predisposti dalla Giunta regionale sentito il Prefetto di Venezia.

3. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio delle guardie ecologiche volontarie, gli enti e le amministrazioni organizzatrici possono stipulare convenzioni con Università e con Istituti di ricerca.

Art. 9 - Corsi di formazione, di aggiornamento e specialistici e relativi esami.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 6, nonché la competente commissione consiliare, definisce le modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi di formazione, di aggiornamento e specialistici per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica e i relativi esami.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce l'elenco dei corsi di formazione, ne gestisce la tenuta e l'aggiornamento e ne dà adeguata pubblicità sulle piattaforme istituzionali.

Art. 10 - Commissione d'esame.

1. La Giunta regionale istituisce la commissione d'esame e nomina i componenti, sentiti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 6.

2. La commissione d'esame, sentiti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 6, definisce il calendario dei corsi e le modalità di superamento dell'esame.

3. La commissione d'esame dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 11 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie.

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei confronti di chi ha superato l'esame di cui all'articolo 9, comma 1.

2. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e alla prestazione del giuramento ai sensi dell'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".

3. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, al corso di formazione frequentato di cui all'articolo 9 e al territorio di competenza.

4. All'atto di nomina, la guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino identificativo di cui all'articolo 12 e acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

5. La Giunta regionale, presso la competente direzione, istituisce l'Elenco delle Guardie ecologiche volontarie, suddiviso per corso di formazione frequentato e territorio di competenza, come indicato all'atto di nomina di cui al comma 3. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avvengono nel rispetto della normativa in materia di gestione dei dati personali. La Giunta regionale stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco.

Art. 12 - Tesserino identificativo.

1. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, la guardia ecologica volontaria è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione, anche telematica, del tesserino identificativo rilasciato all'atto di nomina.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, indicando anche gli specifici compiti cui la guardia ecologica volontaria è tenuta in base all'atto di nomina.

3. Il tesserino identificativo ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

Art. 13 - Sospensione e revoca dell'incarico.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo 6, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.

2. L'incarico può essere revocato, con le medesime procedure previste dal comma 1, nei seguenti casi:

- a) irregolarità gravi;
- b) reiterazione di irregolarità commesse dopo la sospensione;

c) persistente inattività accertata.

3. In caso di revoca per inattività, l'incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 9.

4. I regolamenti di servizio, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), indicano le irregolarità che danno luogo alla sospensione e alla revoca dell'incarico di guardia ecologica volontaria.

5. Il Prefetto, nell'ambito delle sue competenze, può immediatamente sospendere in via cautelativa la guardia ecologica volontaria sottoposta a procedimento penale per delitti contro la persona, sino alla definizione del procedimento. La sospensione cautelativa è comunicata al Presidente della Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza;

6. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, anche al Prefetto per gli adempimenti di competenza e alla Giunta regionale per l'aggiornamento dell'Elenco delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 11, comma 5.

Art. 14 – Disposizioni transitorie.

1. Gli agenti giurati volontari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano attività nel territorio regionale per le finalità di cui all'articolo 1, possono continuare a svolgere l'attività fino al superamento della prima sessione d'esami predisposta in attuazione dell'articolo 9 e senza la necessità dei corsi di formazione previsti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli agenti giurati volontari che già svolgono le funzioni di cui alla presente legge in forza di leggi regionali di recepimento ed attuazione di norme statali. Sono in ogni caso tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento e specialistici.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 24.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificati in euro 24.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, quantificati in euro 2.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, quantificati in euro 5.200,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Compiti delle guardie ecologiche volontarie.	4
Art. 3 - Requisiti delle guardie ecologiche volontarie.	4
Art. 4 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie.	5
Art. 5 - Sanzioni amministrative.....	5
Art. 6 - Enti preposti all'organizzazione della vigilanza ecologica volontaria.	5
Art. 7 - Compiti degli enti e delle amministrazioni organizzatrici.	5
Art. 8 - Convenzioni.	6
Art. 9 - Corsi di formazione, di aggiornamento e specialistici e relativi esami.	6
Art. 10 - Commissione d'esame.	6
Art. 11 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie.	7
Art. 12 - Tesserino identificativo.....	7
Art. 13 - Sospensione e revoca dell'incarico.	7
Art. 14 – Disposizioni transitorie.....	8
Art. 15 - Norma finanziaria.....	8